

VISITE FISCALI INAIL ESENTI IVA

**a cura di
Marco Perelli Ercolini**

L'Agenzia delle entrate nella risoluzione 36/E del 13 marzo 2006, confermando quanto già espresso nella circolare 4/E del 2005, ribadisce che le prestazioni rese dei medici che effettuano le visite fiscali per conto dell'INAIL (interventi che accertano la non idoneità fisica al lavoro per un determinato periodo di tempo) sono esenti IVA (ai sensi dell'articolo 10 comma 1 numero 18 del DPR 633/72 e successivi), in quanto perseguono in via prevalente una funzione di tutela della salute di prevenzione di malattie e verifica costante dello stato di salute dei lavoratori.

In precedenza, l'Agenzia delle entrate con la circolare numero 7/E del 9 gennaio 2006 aveva già precisato che le prestazioni rese dai medici che effettuano i controlli per conto dell'INPS, volti ad accertare la patologia del lavoratore, sono esenti dall'IVA in quanto hanno come fine principale la tutela della salute della persona.

Dunque le prestazioni rese dal medico che svolge visite fiscali per accertare l'inabilità temporanea sono esenti IVA e, in particolare, fruiscono dell'esenzione anche se i controlli medici sono istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie di assicurazione purchè siano diretti principalmente alla prevenzione e al depistaggio di malattie e alla verifica costante dello stato di salute del lavoratore o degli assicurati, nulla rilevando se avvengono su richiesta di terzi o che possano soddisfare interessi propri dei datori di lavoro o della compagnia di assicurazione.

Al contrario, sono soggette a IVA le perizie rese dai medici nell'ambito della loro professione e le consulenze medico-legali finalizzate al riconoscimento o meno di benefici economici.